



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI O.N.L.U.S.

Sede Legale Località la Sala (snc) - 57016 - Rosignano Solvay - Tel. 0586 790762 - Fax 0586 764792
Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare Decreto n° GAB-DEC-2010-0000010 del
29 Gennaio 2010 - riconoscimento (ai sensi dell'articolo 13 legge 8.7.1986 n° 349 e ss. mod.) mantenuto giusto
Decr. Min. n° 13 del 23 Gennaio 2018 - Iscritta al registro del volontario Reg.ne Toscana
Determinazione n° 1129/2019 del 15 Febbraio 2019.
Codice Fiscale: 90045290401 - Sito web: www.giubbeverdi.it

federazione@giubbeverdi.it - federazionegiubbeverdi@pec-legal.it - cicirellogiuseppe@gmail.com

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI

ART.1

(denominazione, sede e durata)

L'Associazione di volontariato denominata **Federazione Nazionale della Compagnie Giubbe Verdi ODV**, più avanti chiamata per brevità Federazione, con sede legale in Rosignano Marittimo, Località la Sala snc, costituita e modificata ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore) e del Dlg. N. 105/2018 e ss. mod., ha durata illimitata.

La Federazione utilizza quale acronimo **FENACOGV-ODV**.

La Federazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

La Federazione potrà istituire su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove; il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(scopo, finalità e attività)

La Federazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue finalità di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico, dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale, di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico e nonché finalità di protezione civile.

Le attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore che l'associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, a cavallo e non, sono:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ;
- y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a. la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e a valorizzare beni ambientali e culturali;
- b. svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non;
- c. la diffusione e l'utilizzo del cavallo;
- d. la promozione del volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- e. la promozione e l'organizzazione di visite, escursioni e lezioni al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali;
- f. la collaborazione con enti pubblici e istituzioni nella gestione della sicurezza in manifestazioni pubbliche
- g. stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con le Istituzioni pubbliche e private, impegnate nei settori della protezione ambientale, animale e nel settore socio – sanitario;

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da un apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Federazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura svolta anche attraverso la condivisione di uguali finalità ideali libero contributo degli aderenti, confronto aperto tra le posizioni individuali, libera elettività, riserva di un ragionevole numero minimo di cariche elettive a componenti di sesso femminile , secondo il principio dell'equilibrio di genere", gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, la Federazione realizza i seguenti interventi: Opera quale organismo di collegamento e coordinamento nazionale della Compagnie aderenti , nell'ambito della loro attività nei settori di protezione civile ed ambientale, non disgiungendo da questo la formazione e l'avviamento dei giovani alle attività equestri in ogni forma oltre alla progettualità su iniziative mirate aventi finalità sociali.

In particolare l'associazione :

- ✓ intende fornire collegamento operativo e funzionale fra le compagnie territorialmente attive nelle diverse realtà istituzionali;
- ✓ essere importante interlocutore a livello nazionale, regionale e nel contesto delle prospettive europeiste, nei rapporti con gli Enti Locali, regionali, statali, pubblici e privati, impegnati nei settori della protezione civile ed ambientale e nel settore socio sanitario;
- ✓ contribuire alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie guardie particolari giurate volontarie , nominate ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per

- la protezione degli animali e dell'ambiente in generale;
- ✓ intervenire direttamente alla difesa della natura attraverso il servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale Ittico Venatorio, con guardie Giurate Volontarie addette, a norma delle Leggi Nazionali e regionali vigenti in materia;
- ✓ svolgere attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero , riproduzione e reintroduzione della specie venatorie minacciate da estinzione.

Le attività della Federazione sono svolte in collaborazione con le altre organizzazioni di volontariato anche attraverso accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati.

La Federazione opera su tutto il territorio Italiano.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte della Federazione gli Enti del Terzo settore, (compagnie), o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità, che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e, pertanto, tutti gli Enti Associati e Compagnie costituite conformemente ai principi ad alle finalità contenute nel presente Statuto, che si riconoscono in esso e intendono partecipare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, fatte salve eventuali e ragionevoli ipotesi di esclusione o di decadenza, in caso di condotte non compatibili con la qualità di socio o di violazione degli obblighi derivanti dalla appartenenza al sodalizio.

Le Compagnie aderenti, che rimangono autonome rispetto alla Federazione, pienamente responsabili sia da un punto di vista patrimoniale, operativo, statutario nonché legalmente per gli atti autonomamente compiuti, uniformeranno i propri statuti , se difforni, allo schema predisposto su base nazionale dalla Federazione.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Organo di Amministrazione della Federazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda, che dovrà contenere oltre i dati identificativi della Compagnia, anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, (indipendentemente dalla circostanza che essi possano, anche in futuro, appartenere a eventuali categorie distinte) ove abbiano rinnovato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali della Federazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento in caso di Ente associato, *recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità, scaduto il semestre successivo alla data di pagamento stabilita dal consiglio;
- dimissioni o recesso;
- scioglimento della compagnia aderente;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati alla Federazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi della Federazione, utilizzo difforme e non autorizzato di loghi, nome e emblema della Federazione.

L'associato può essere *escluso* dalla Federazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'associato può sempre *recedere* dalla Federazione.

Chi intende recedere dalla Federazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Con la Delibera di adesione alla Federazione gli associati si impegnano, in caso di successivo recesso, a non usare più, in nessun ambito, l'abbigliamento, il nome, il marchio ed i segni e loghi associativi propri della Federazione. Il comportamento della federazione nei confronti degli associati è improntato al sentimento della solidarietà e collaborazione, attuato con serietà, senso del servizio e spirito di sacrificio. Le compagnie aderenti si fanno garanti che il comportamento dei suoi associati dimostri in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine.

Agli associati spettano i diritti di informazione, controllo e elettorato passivo previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Gli aderenti della Federazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

ART. 6

(Organi)

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo;
- Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il collegio dei probiviri;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario

Tutti i membri di organi sociali devono risultare delegati dalle singole compagnie aderenti.

Ai componenti degli organi della Federazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Organo di Amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria degli associati almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile per l'approvazione del bilancio.

Inoltre può convocare quando se ne ravvisi la necessità altre assemblee ordinarie o straordinarie.

L'assemblea può essere convocata anche quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

La convocazione avviene tramite avviso scritto, mail, pec, pubblicazione sul sito istituzionale, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare o comunicare, ad ogni compagnia iscritta, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'adunanza.

E' ammessa e valida la partecipazione all'Assemblea anche tramite sistemi di audio - videoconferenza che permettano al partecipante di prendere parte alla votazione.

L'assemblea è formata da tutti i rappresentanti delle compagnie aderenti nella misura di un delegato per ogni dieci soci iscritti alla singola compagnia, in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di compagnia con meno di dieci associati, il rappresentante delegato all'assemblea sarà il presidente della compagnia stessa. Hanno diritto di voto i delegati delle Compagnie che sono state associate da almeno tre mesi. E' ammesso il voto per delega scritta nella misura massima di due per ciascun rappresentante delegato. La delega può essere rilasciata sia ai delegati della stessa compagnia, sia ai delegati di altre compagnie associate.

E' presieduta dal presidente dell'Organo di Amministrazione e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- approva il Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, le relazioni annuali dell'Organo di Amministrazione e i programmi delle attività da svolgere.
- delibera sull'approvazione, modifica o revoca di regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Federazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno delle compagnie aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti delle compagnie aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. E' ammessa e valida la partecipazione all'assemblea anche tramite sistemi di videoconferenza che permettano al partecipante di prendere parte alla votazione.

Per le modifiche allo statuto, l'Organo di Amministrazione dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze qualificate favorevoli: in prima convocazione almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi, la maggioranza assoluta dei presenti.

Per lo scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio, l'Organo di Amministrazione dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutte le compagnie aderenti sia dissenzienti che assenti. Ogni compagnia ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea e alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle Compagnie aderenti;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare al proprio interno il Presidente e le altre cariche dell'Organo di Amministrazione;
- stabilire gli importi delle quote sociali della Federazione;
- accetta le donazioni, i lasciti testamentari con beneficio d'inventario, delibera convenzioni, predispone corsi per i brevetti e ogni iniziativa utile alla crescita associativa della Federazione.

L'Organo di Amministrazione è formato da 5 a 11 membri che nominano al suo interno un Presidente, due vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'Organo di Amministrazione, almeno per un terzo sarà composto da soggetti di sesso femminile. Si riunisce di norma ogni qualvolta necessario e anche a richiesta di almeno due componenti. Lo stesso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

E' ammessa e valida la partecipazione all'Organo di Amministrazione anche tramite sistemi di audio - videoconferenza che permettano al partecipante di prendere parte alla votazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro anni e può venire rieletto. L'Organo di Amministrazione si considera decaduto nel caso in cui decada la figura del Presidente o lo stesso rassegni le dimissioni.

L'incarico dei consiglieri è gratuito. In caso di dimissioni o altro impedimento, i consiglieri verranno sostituiti dal primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva. Il consigliere che non partecipa, in maniera ingiustificata a tre riunioni di consiglio, decade dall'incarico e deve essere sostituito.

L'Organo di Amministrazione svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative agli scopi della Federazione, che dirige e amministra.

Tutti gli amministratori sono scelti tra i delegati delle Compagnie Aderenti e si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare la Federazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione;
- organizzare, dirigere e controllare la Federazione;
- potere di delegare ai consiglieri e a soggetti esterni, specifiche funzioni;
- curare l'ordinato svolgimento dei lavori degli organi associativi;
- provvedere all'impiego dei fondi associativi di concerto con il consiglio direttivo in esecuzione agli indirizzi dell'Assemblea e nell'ambito degli scopi sociali;
- convocare l'assemblea e redigere l'ordine del giorno, presiederla e sottoscriverne, con il segretario, il verbale;
- convocare le riunioni del Consiglio e redigere l'ordine del giorno;

In caso di sua assenza o impedimento permanente, decade l'intero consiglio che deve essere sostituito mediante elezione dell'Assemblea.

ART 10

(Vice presidente segretario, tesoriere)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le sue funzioni.

Il segretario collabora con il Presidente per problemi esecutivi.

Ogni qualvolta venga a mancare la figura di un vice presidente o del segretario, sarà compito del consiglio di ripristinare tali figure tra i componenti del consiglio.

Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo. Se nominato, e con decorrenza dalla nomina, svolge tutte le attività di natura amministrativa delegate dal Presidente che può attribuirgli anche poteri di firma. Dura in carica 4 anni, salvo revoca e può essere riconfermato.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Il collegio dei probiviri)

E' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e resterà in carica per quattro anni. I membri del Collegio dei Probiviri devono essere eletti, con il rispetto della quota di genere, tra i rappresentanti delle Compagnie in regola con le quote sociali. Devono dare garanzia di specchiata moralità e non devono ricoprire alcun incarico negli Organi sociali previsti dal presente Statuto. Il collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea. In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la commissione sarà presieduta dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio di organo arbitrale e di organo disciplinare su richiesta degli interessati; in particolare modo sono suoi compiti:

- vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto da parte degli Organi sociali;
- dirimere qualsiasi controversia, ovvero contrasto per questioni di competenza, insorga tra gli Organi dell'Associazione, qualora sia uno di questi a chiederne l'intervento;
- dirimere qualsiasi controversia insorga tra i componenti degli Organi dell'Associazione, e tra questi ultimi e gli associati;
- intervenire in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome.

Decide a maggioranza senza formalità di procedura.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio della Federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, la Federazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16

(Risorse economiche)

La Federazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Pertanto le entrate della Federazione sono costituite da:

- contributi delle Compagnie aderenti e di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs. 117/2017.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

La Federazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso, documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci, consuntivo e preventivo devono essere inviati alle Compagnie aderenti almeno 10 gg. prima della data dell'Assemblea unitamente alla convocazione, affinché tutti gli associati possano prenderne visione.

In caso di superamento dei limiti di ricavi, proventi, rendite o entrate indicati nell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Federazione provvederà a quanto in esso stabilito.

ART. 18 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *il diritto di esaminare i libri sociali*, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART. 19 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dalla Federazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore¹, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22

Emblema, loghi, nome.

L'uso dell'emblema e del nome Giubbe Verdi, nonché dei loghi, che risultano depositati e brevettati presso la CCIAA di Ravenna al numero RA2012C000482, vengono autorizzati dalla Federazione Nazionale della Compagnie Giubbe Verdi. L'uso difforme e non autorizzato, da parte dei soci, è causa di esclusione dalla Federazione.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il regolamento della Federazione Nazionale approvato in assemblea straordinaria in data 08 aprile 2017 costituisce parte integrante del presente statuto.